

COMUNE DI USTICA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 656 DEL 04/12/2023

SINDACO

INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.
OGGETTO: R.N. 7/1992, IN RAPPORTO A LINEE STRATEGICHE DEL PROGRAMMA DI
GOVERNO

PREMESSO CHE:

- la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;
- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure di carattere giuridico- amministrativo;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 14, l.r. 7/1992 come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997) che testualmente recita:

- 1. "Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione";
- 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:
- a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.
- 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
- 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
- 5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
- 6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente."

DATO ATTO

che la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

- il conferimento dell'incarico sia finalizzato al miglior espletamento di attività di vario genere (e, quindi, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale ecc.) che siano, però, connesse con le materie di competenza del Sindaco;
- l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;
- non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;
- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnatigli (professionalità che può, evidentemente, consistere non soltanto nel possesso di titoli di studio ma può anche essere frutto di una particolare esperienza maturata in un determinato settore amministrativo, sociale, economico ecc.);
- in ipotesi di incarico conferito ad un soggetto non laureato, il Sindaco debba fornirne ampia motivazione;
- che tale prerogativa discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

ATTESO che lo scrivente Sindaco intende avvalersi di un Esperto di settore per la definizione delle dinamiche programmatorie in merito al quadro prospettico delle azioni attuative del programma amministrativo;

Che, quale precipitato applicativo, tale attività potrà esplicarsi in rapporto a tali ambiti di intervento;

- Consulenza amministrativa-contabile e supporto specialistico nelle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure amministrative-contabili finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione delle funzioni e dei servizi comunali ed in particolare sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- Ulteriore consulenza amministrativa-contabile e supporto specialistico nelle attività programmatiche, regolamentari e gestionali inerenti l'organizzazione burocratica, l'ordinamento degli uffici e servizi, la programmazione del fabbisogno di personale, nonché nella definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna anche in relazione all'avvio di nuove attività e/o all'evoluzione del contesto di riferimento;
- Supporto specialistico per la definizione, delle linee di indirizzo innestatesi nel quadro prospettico delle azioni del programma di mandato;
- Ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;

VALUTATO come secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente;

che difatti secondo il sedimentato orientamento giuscontabile: nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata 1.r. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale.

2. Le norme del Testo Unico del 2001 sono dettate con riguardo a soggetti diversi dal Sindaco; le attività, competenze e funzioni di quest'ultimo trovano infatti regolamento in norme differenti e precisamente nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione siciliana, nella l.r. n. 7 del 1992; è tale dettato normativo che prevede specificamente all'art. 13 tutte le competenze del Sindaco e che, al successivo art. 14 stabilisce, in evidente stretta connessione con la disposizione precedente, che per l'espletamento di tutte le attività di sua competenza il Sindaco può nominare degli esperti che devono avere determinate caratteristiche e svolgere talune funzioni. Nell'ambito della prerogativa attribuite dalla legislazione della Regione Siciliana, il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrative- burocratica di supporto (cfr Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica; diversamente opinando non vi sarebbe, (ad avviso della stessa Corte dei Conti), alcuna differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato art 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare. (cfr Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR) che difatti la facoltà del Sindaco di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto è rapportata all'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini:

che in tale prospettiva ed in altri termini, l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, lo induce ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

che nel contesto di siffatta cornice istituzionale (che, ovviamente, comporta che il Sindaco debba sovente occuparsi di problematiche ad alto contenuto tecnico e specialistico, tenuto anche conto dei sempre maggiori e complessi poteri e funzioni assegnati dall'ordinamento della Repubblica all'ente locale) deve essere inquadrata la riferita previsione normativa recata dall'art. 14 della l.r. n. 7 del 1992, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26 del 1993, dall'art. 4 della legge n. 38 del 1994, dall'art. 6 della legge

n. 41 del 1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6 del 1997:il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza che non sono soggetti a parametrazione numerica dal momento che la normativa siciliana in esame si correla all'introduzione nell'ordinamento italiano dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo comunale (la legislazione statale che seguirà tale percorso, dopo tempo, non contiene analoga previsione) offrendogli un peculiare supporto tecnico, accanto a quello politico-amministrativo della giunta comunale, onde la precisa scelta del legislatore di parametrare il numero degli esperti a quello della popolazione, analogamente a quanto avviene per la composizione della giunta, con il fine di compendiare la

"squadra" del sindaco con uno staff tecnico che lo supporti per il conseguimento degli obiettivi programmatici sui quali ha conseguito l'elezione da parte dei cittadini ed ai quali risponde direttamente)gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui manchi il requisito culturale della laurea;

che, pertanto tale possibilità va differenziata dalla generale previsione di acquisizione di consulenze da parte delle amministrazioni pubbliche (e quindi anche dei comuni), che costituisce comunque un'opzione, del tutto residuale e straordinaria, percorribile solo in presenza di speciali condizioni legittimanti e che non trova a livello comunale alcuna deroga specifica, dovendosi ritenere applicabili a questa diversa fattispecie le previsioni scaturenti dalla normativa statale in materia. Che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., quindi, consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

RILEVATO:

che alla luce del superiore quadro normativo suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestate nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;

in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

che l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 rubricata Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, ha statuito che «. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

che in altri termini sono stati soppressi seguenti vincoli: tetto di spesa per la formazione (50% del 2009), studi e consulenze (20% del 2009), relazioni pubbliche-convegni-mostre-pubblicità-rappresentanza (20% del 2009), divieto di sponsorizzazioni, missioni (50% del 2009), stampa di relazioni e pubblicazioni (50% del 2009), acquisto di immobili, acquisto-manutenzione-noleggio-esercizio autovetture e buoni taxi (30% del 2011), (omissis)

che pertanto è venuto meno, per quel che in questa sede interessa, il vincolo di cui all'art 6 comma 7,del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che imponeva la spesa massima per studi e consulenze nella misura del 20% di quella sostenuta nel 2009;

TENUTO CONTO delle esigenze attuali dell'Amministrazione a ricevere un supporto dallo stesso;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi possa essere affidato come previsto dal disciplinare al Dott. Gianvito Tantaro nato a [OMISSIS...], il quale, come si evince dal curriculum vitae, agli atti dell'ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

DATO ATTO che:

- l'apporto dell'incaricando nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, si rivela conducente in rapporto al contributo potenziale nel quadro prospettico delle azioni attuative delle linee programmatiche delineate
- il predetto ha dimostrato di essere in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie,

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce il trattamento economico lordo dell'esperto nella misura annua di quello del dirigente della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo mensile lordo pari a 0,00 € atteso che l'ente versa nella condizione di dissesto finanziario;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento deve garantire comunque il rimborso delle spese relative al vitto, alloggio e trasferta, quantificate forfetariamente in euro 800,00(ottocentoeuro/00);
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante ed essenziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della 1.r. 7/92;
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

• il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione, al fine di mettere a disposizione dell'ente la sua professionalità ed esperienza;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, e non può avere durata superiore a quello del mandato del Sindaco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO il disciplinare di incarico allegato;

RITENUTOLO meritevole di approvazione;

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 30/2000; VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1. DI CONFERIRE al Dott. Tantaro Gianvito [OMISSIS...] l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di consulenza connesse ai profili programmatori di cui in narrativa secondo le modalità, condizioni termini di cui al disciplinare d'incarico che si allega al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 14 articoli.
- 2. DI DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata di mesi n.
- 3 con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso alle seguenti condizioni:
- a titolo gratuito, oltre il rimborso spese per vitto, alloggio e trasferta, quantificate forfetariamente in euro 800,00 (ottocentoeuro/00);
- 3. DI DARE ATTO che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.
- 4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento.
- 5. DI PRECISARE che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti infra descritti.
- 6. DI STABILIRE che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie, e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.
- 7. DI DARE MANDATO al Responsabile del settore finanziario di provvedere ad impegnare la somma forfetaria di € 800,00 alla Miss.1 Progr.1 –Tit.1 Macr.103 del bilancio 2022-2024, annualità 2023.
- 8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento via PEC all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, Segretario generale, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente, per opportuna conoscenza.

9. DI DISPORRE, a cura dell'Ufficio competente, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albe
Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori
e sezione "Pubblicità-notizia"

Il Sindaco Salvatore Militello / ArubaPEC S.p.A. (atto sottoscritto digitalmente)